



DECRETO

N. 000061 del 21/12/2023

OGGETTO: Proroga incarico di Vicesegretario comunale e Responsabile "Settore Farmacia Comunale" con contestuale titolarità dell'incarico di elevata qualificazione (ex incarico di posizione organizzativa) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Richiamati

- la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 30 ottobre 2020 con la quale si disponeva il distacco della dott.ssa Loschi Simona, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell'Unione delle Terre d'Argine, al profilo di Funzionario coordinatore, Cat D, già titolare di posizione organizzativa, presso il Comune di Soliera, per svolgere le funzioni di Vicesegretario comunale e Responsabile del "Settore Farmacia comunale" a far tempo dal 01.11.2020 e si precisava che alla stessa sarebbe stata riconosciuta la corrispondente retribuzione di posizione con una maggiorazione del 30% in applicazione dell'art. 17, comma 6, ultimo alinea, del CCNL Funzioni locali 2016-2018 al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta dal lavoratore titolare di posizione organizzativa presso altro ente;
- il decreto del dirigente del 3° Settore "Servizi Finanziari" dell'Unione delle Terre d'Argine, agli atti con il prot n. 47975 del 27 giugno 2023, con cui è stato prorogato alla dott.ssa Loschi Simona, la titolarità dell'incarico di elevata qualificazione del servizio 3.3 "Finanziario territoriale Soliera" fino al 31 dicembre 2024, decreto in cui si ribadiva anche che alla stessa sarebbero state affidate le funzioni di Vicesegretario comunale e Responsabile del "Settore Farmacia Comunale" del Comune di Soliera in ragione di 4/36mi, come specificato nella scheda di rilevazione della posizione organizzativa (ora incarico di elevata qualificazione);

Visti

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, recante norme in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 109 del D.Lgs. n. 267/00, il quale dispone che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/00 che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del citato Testo Unico, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti presso l'Amministrazione;
- gli artt. 24, comma 3 lett. c) e 42 del vigente Statuto Comunale, con particolare riferimento alle funzioni del Sindaco e dei Responsabili di Settore;
- gli artt. 12-15 del vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che definiscono le modalità di nomina e revoca degli incarichi di Responsabili di Settore;

Richiamate

- la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 24 marzo 2022 "Rideterminazione della struttura macro organizzativa dell'ente e definizione delle nuove fasce di graduazione degli incarichi di posizione organizzativa in attuazione del ccnl 21.05.2018" con cui:
 - è stata ridefinita la struttura macro organizzativa del Comune di Soliera, prevedendo le seguenti strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente:
 - 1) Settore Affari Generali e demografici;
 - 2) Settore Farmacia comunale;
 - 3) Settore gestione e sviluppo del patrimonio;
 - 4) Settore pianificazione e sviluppo del territorio;



- sono state individuate per ognuna delle 4 fasce omogenee, indicate nel sistema per l'individuazione e la graduazione delle posizioni organizzative, il valore economico massimo della retribuzione di posizione degli incarichi di posizione organizzativa;

Richiamati:

- il CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, che prevede la sostituzione dell'istituto degli incarichi di posizione organizzativa con gli incarichi di elevata qualificazione (EQ);
- il provvedimento del Dirigente del 2° Settore "Servizi al personale" dell'Unione delle Terre d'Argine, agli atti con il prot n. 2316 del 30 marzo 2023, con cui è stata effettuata la ricognizione degli effetti giuridici del nuovo sistema di classificazione del personale, ai sensi dell'art. 12 del CCNL Funzioni locali 2019-2021;

Dato atto che, dal 1° aprile 2023, si applicano agli incarichi di elevata qualificazione le seguenti disposizioni del CCNL 16 novembre 2022:

- art. 16, comma 3, che prevede: *"Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area"*;
- art. 18 che stabilisce al comma 1 *"Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità"* al comma 2 *"Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL"*;

Richiamato il precedente atto monocratico n. 71 del 23 dicembre 2022, con cui alla dott.ssa Loschi Simona, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell'Unione delle Terre d'Argine, afferente l'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, distaccata presso il Comune di Soliera è stato prorogato l'incarico di Vicesegretario comunale e Responsabile del "Settore Farmacia comunale" per il periodo dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023;

Ritenuto opportuno prorogare il suddetto incarico e la titolarità dell'incarico di elevata qualificazione dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai sensi di quanto prevede l'art. 19, comma 1, del CCNL funzioni locali del CCNL 16 novembre 2022 secondo il quale "negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi EQ";

Ritenuto inoltre di disporre in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Responsabili di Settore le sue funzioni siano esercitate da altro dipendente con le modalità individuate con apposito atto del Sindaco o, in caso di assenza temporanea sia del Titolare di funzioni dirigenziali che del sostituto, dal Segretario Generale;

Preso atto della dichiarazione prodotta dalla dipendente di conferma cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del Dlgs n. 39/2013;

Per tutto quanto esposto



DECRETA

- di prorogare alla dott.ssa Loschi Simona, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell'Unione delle Terre d'Argine, afferente l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, distaccata presso il Comune di Soliera in ragione di 4/36mi l'incarico di Vicesegretario comunale e Responsabile del "Settore Farmacia comunale" dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024;
- di confermare alla dipendente la retribuzione di posizione di euro 8.000,00 annui lordi, come specificata nella tabella riportata nella delibera n.47/2022, in ragione di 4/36mi, per 13 mensilità, con una maggiorazione del 30% in applicazione dell'art. 17, comma 6, ultimo alinea, del CCNL Funzioni locali 2016-2018 (disposizione contrattuale confermata dall'art. 23, comma 5, ultimo alinea del CCNL 2019-2021) al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta dal lavoratore titolare di incarico di posizione organizzativa presso altro ente;
- di confermare la riproposizione dell'importo della retribuzione di posizione maggiorata del 30% in base alla durata della prestazione a tempo parziale presso l'ente utilizzatore (4/36) per un importo annuo di euro 266,66 comprensivo di 13^ mensilità;
- di confermare che al titolare di incarico di elevata qualificazione competono nell'ambito dei procedimenti amministrativi assegnati le funzioni e i compiti indicati all'art. 107 del Dlgs n. 267/2000;
- di confermare che in caso di assenza o impedimento del Responsabile del "Settore Farmacia comunale" le sue funzioni siano esercitate da altro dipendente con le modalità individuate con apposito atto del Sindaco o, in caso di assenza temporanea sia del titolare di funzioni dirigenziali che del sostituto, dal Segretario Generale;
- di trasmettere il presente atto all'interessato, al Collegio di Valutazione, al Dirigente del 2° Settore "Servizi al personale" dell'Unione delle Terre d'Argine;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Personale – Posizioni organizzative dell'Ente.

f.to SOLOMITA ROBERTO

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005*